

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni Titolo IV - Revisione

Art. 637 Sentenza

1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli [articoli 525, 526, 527 e 528](#).
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali [c.p.p. [691](#)] e, se è stata disposta la sospensione [c.p.p. [635](#)], dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.